



arpea.

Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

Manuale procedurale

Campagna 2015



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

INDICE

1. PREMESSA.....	5
2. NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC	5
2.1 Pre-compilazione della domanda da piano colturale	6
2.1.1 Aiuto di base	6
2.1.2 Aiuti accoppiati - superfici	7
3. PASCOLAMENTO	7
4. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015	11
4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	13
4.2 Posta elettronica Certificata (PEC).....	13
5. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	14
6. PIANO DI COLTIVAZIONE	14
7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015	14
7.1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014.....	15
7.2. Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014	15
7.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	16
7.4 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).....	18
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	19
8.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	20
8.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n.809/2014	21
8.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n.809/2014.....	21
8.4 Comunicazione ai sensi dell'ari 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	21
8.5 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende).....	21



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

9. PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA	21
10. REGIMI DI SOSTEGNO	23
10.1 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014.....	24
10.2.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013).....	26
10.2.2 Condizioni di ammissibilità	26
10.2.3 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013.....	28
10.2.4 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013.....	31
10.3 Richiesta di accesso alla riserva nazionale	31
10.4 Greening.....	33
10.5 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo iii, capo v del Reg. (UE) n. 1307/2013	38
10.6 Il regime per i piccoli agricoltori: normativa di riferimento	40
11. ALTRI REGIMI DI AIUTO – AIUTI ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE.....	42
11.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20).....	43
11.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)	44
11.3. Settore ovi-caprino (art. 22).....	45
11.4 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)	46
11.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)	48
11.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)	48
11.7 Misura premi per il Settore Pomodoro da trasformazione (art 26).....	48
11.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)	49
12. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO).....	50
13. RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO.....	50
14. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO	58
15 CONDIZIONALITÀ.....	59

Handwritten signature or initials.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

15.1	Scheda di Condizionalità.....	60
16	ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO	60
16.1	Certificato antimafia.....	60
17	MODALITA' DI PAGAMENTO	61
18	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003).....	62
19	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	62
20	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	62
21	DEFINIZIONI	64
22	RIFERIMENTI NORMATIVI	68
22.1	RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI	68
22.2	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	70
22.3	CIRCOLARI AGEA	71
23	ALLEGATI.....	73

1. PREMESSA

A partire dalla campagna 2015 entra in vigore la nuova riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013. In particolare, il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che abroga il Reg. (CE) n. 638/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Le disposizioni relative alla predisposizione del Piano colturale aziendale sono riportate nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

2. NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC

La riforma della Pac 2014-2020 ha introdotto molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo: i pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale, pur mantenendo un'architettura giuridica basata su due pilastri e due fondi:

- Il primo pilastro (Feaga) comprende gli interventi di mercato e il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di gestione dei mercati agricoli attuate nell'ambito delle OCM (OCM Unica);
- Il secondo pilastro (Feasr) promuove lo sviluppo rurale.

Le novità più rilevanti riguardano:

- l'idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli **agricoltori "non attivi"**, in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un'attività agricola;
- il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);

- la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti accoppiati;
- il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati membri. L'applicazione di un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la "convergenza") per ridurre le notevoli differenze oggi esistenti;
- la riproposizione del cosiddetto **capping**, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i beneficiari.

2.1 Pre-compilazione della domanda da piano colturale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto.

2.1.1 Aiuto di base

L'Organismo Pagatore Arpea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di pre-compilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia chiuso il procedimento amministrativo del Fascicolo aziendale ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema determina dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Contestualmente, il sistema raccoglie le informazioni anagrafiche e aziendali registrate nel fascicolo aziendale e valuta se il produttore possiede i requisiti previsti per la richiesta del premio di base e di altri premi specifici (es. "giovani agricoltori").

2.1.2 Aiuti accoppiati - superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Arpea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro per la trasformazione;
- Olio d'oliva

3. PASCOLAMENTO

Ai sensi del DM 6513 del 18 novembre 2014, e dell'art.2 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo quando sono accessibili per il pascolamento e non necessitano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a :

- a) Prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) Limitare la diffusione delle infestanti;
- c) Mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) Non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

1) *Catalogo Prati e Pascoli domanda unica 2015*

All'interno della nuova matrice prodotto intervento chiamata Catalogo Riclassificato i vari prodotti definiti "prati permanenti" ricadono in diverse tipologie identificate da un codice. Di seguito si allega una tabella che da indicazioni sui criteri di mantenimento obbligatori su tali superfici in base al DM del 26 febbraio numero 1420.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	VINCOLO
105	PRATO PERMANENTE, ESCLUSE LE PRATICHE TRADIZIONALI, L'USO/CONSUETUDINE E I PASCOLI NATURALI	TUTTI I PRATI PERMANENTI, ESCLUSI INTERVENTI 106, 146, 149, 150 E 107	PRATI	SFALCIO O PASCOLO.
106	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO ADIACENTI AL PRATO PERMANENTE (ART. 9, PAR. 2 DEL RER. UE N. 640/2014)	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO PROTETTI DA CONDIZIONALITÀ, ADIACENTI AI PRATI PERMANENTI (CFR. ALLEGATO 1 DM MODIFICATIVO E INTEGRATIVO)	ALBERI/MURETTI/SIEPI/FOSSATI/MURETTI	NESSUNO
146	SUPERFICI NATURALMENTE MANTENUTE IN BUONE CONDIZIONI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, N. 6513, CON ATTIVITÀ MINIMA EX ART. 3, COMMI 2 E 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420	SUPERFICI NATURALMENTE MANTENUTE IN BUONE CONDIZIONI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, N. 6513, CON ATTIVITÀ MINIMA EX ART. 3, COMMI 2 E 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420: IN OGNI CASO IL PASCOLO NON È OBBLIGATORIO QUALORA L'AGRICOLTORE SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE DI AVER EFFETTUATO ALMENO UNO SFALCIO ALL'ANNO OVVERO ALTRA OPERAZIONE COLTURALE VOLTA AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI CON O SENZA TARA SOPRA I 2000 METRI DI ALTITUDINE.	PASCOLO OPPURE SFALCIO. LO SFALCIO DEVE ESSERE DIMOSTRATO
149	SUPERFICI CON USI/CONSUETUDINI LOCALI, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 5 DEL DM 26/02/2015, N. 1420 (CON CODICE PASCOLO, ANCHE DI TERZI)	I CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI), ANCHE CON ANIMALI DI TERZI	PASCOLI MAGRI CON PASCOLAMENTO TERZI. PASCOLI SUPERIORI A 600 METRI (GUARDIANIA)	PASCOLAMENTO TERZI (GUARDIANIA)
150	PASCOLI MAGRI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA F) DEL DM 18 NOVEMBRE 2014, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 3 DEL DM 26/02/2015, N.	I CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ	PASCOLI MAGRI	PASCOLAMENTO PROPRI CAPI



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	VINCOLO
	1420 (CON CODICE PASCOLO)	TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI).		
107	SUPERFICI CON PRATICHE TRADIZIONALI DI CUI ALL'ART. 7, LETTERA A), DEL REG. (UE) N. 639/2014, CON CRITERI DI MANTENIMENTO EX ART. 2, COMMA 3 DEL DM 26/02/2015, N. 1420 (CON CODICE PASCOLO)	I CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI SONO SODDISFATTI QUANDO IL PASCOLO È COMUNEMENTE APPLICATO IN TALI SUPERFICI CON UNO O PIÙ TURNI ANNUALI DI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO SESSANTA GIORNI (DEROGHE ALLA DURATA REGIONALI)	AL MOMENTO DELLA STESURA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI LA REGIONE PIEMONTE NON HA RICONOSCIUTO PRATICHE TRADIZIONALI PERTANTO TALE CODICE INTERVENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN SUPERFICI SITE FUORI REGIONE, PER LE QUALI LE AUTORITÀ COMPETENTI NE ABBIANO RICONOSCIUTO TALI PRATICHE.	

2) Pascolamento

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, anche se ubicate nel comune di ubicazione della stalla o ad esso limitrofe. In base al paragrafo 4 dell'art. 3 del D.M n. 1420 del 26/02/2014 le Regioni potevano specificare con proprio provvedimento il carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente per anno. La Regione Piemonte con DGR n. 22-1510 del 03/06/2015 stabilisce un carico inferiore rispetto a quello consentito dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 e nello specifico:

1. per tutti i pascoli posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. si adotta un carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno;
2. per la determinazione dell'altitudine occorre fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015, relativa al riconoscimento della "guardiania" quale uso e consuetudine locale;
3. qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo in ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda.
4. permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

I dati riportati relativi alla deroga del rapporto UBA/ha di cui al paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1420 del 26 febbraio e dettagliati nei punti dall'1 al 4 sono stati recepiti dalla DGR n. 22-1510 del 03/06/2015 la cui bozza è stata trasmessa ad Arpea ed il cui testo definitivo è in corso di pubblicazione. In caso di eventuali ulteriori modifiche da parte della Regione Piemonte, sarà cura di Arpea un aggiornamento del presente manuale.

Il calcolo del rapporto UBA ad ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti al pascolo dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento (sfalcio).

Per pascolamento dei propri animali si intende gli animali di cui il beneficiario è "detentore" all'interno della BDN.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici, sono perciò ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

La DGR n. 23-1189 del 16/03/2015, in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania; nel caso in cui le aziende praticino la guardiania è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite

massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo; la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiana" è applicabile solo alle particelle classificate a pascolo e poste al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.; per la determinazione dell'altitudine occorre fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Il detentore in Alpeggio dovrà essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN dovrà essere necessariamente segnalato in un apposito quadro se previsto dal quadro della movimentazione al pascolo di BDN.

4. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015

L' art. 33 LR 11-3-215 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2015 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2015 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale. Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA

avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini della presentazione.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo quanto di seguito indicato. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do> ;
- La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
- Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
- Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA A OPR", vale a dire deve essere informaticamente trasmessa all'OPR. La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le stesse modalità di compilazione e trasmissione devono essere utilizzate per la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli art. 15 del Reg. CE 809/2014, e di comunicazione di ritiro ai sensi dell'art.3 del Reg. CE 809/2014, nel rispetto dei termini indicati al paragrafo 8, al quale si rimanda.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA

4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

In deroga a quanto sopra indicato, per il solo anno 2015 il termine per l'aggiornamento del fascicolo aziendale è fissato al 15 giugno 2015 DECRETO prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

4.2 Posta elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:


- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.



5. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro che rientrano nella definizione indicata nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Agea Coordinamento attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito, in capo al soggetto richiedente l'aiuto, sulla base della predetta Circolare.

6. PIANO DI COLTIVAZIONE

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
4. *'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
5. *'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, "Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri [...] riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

A tale scopo, l'ARPEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato.

Conseguentemente, l'ARPEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.

7.1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 del Reg. (CE) 809/2014* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai sensi dell'art 52 Reg. 1307/2013, come applicato dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e smi
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

7.2. Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro in tutto o in parte ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'Arpea dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, se informato dall' Arpea delle irregolarità riscontrate dall'Autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014, si evidenzia che:

- Una *comunicazione di ritiro parziale*, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014 non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- rinuncia premi zootecnici

Qualora la comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le comunicazioni di revoca pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

7.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

L'art. 4, paragrafo 1 del suddetto Regolamento dispone che: *“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo”.*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4 del Reg. 640/2014, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
--------------------	------------------------------------	-----------------



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) decesso del titolare	<p>1. copia del certificato di morte del richiedente;</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità i corso di validità del richiedente;</p> <p><i>nel caso di coeredi:</i></p> <p>- delega di tutti i coeredi al richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario</p> <p>oppure:</p> <p>- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.</p> <p>In caso di esenzione della PI produrre una dichiarazione</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o nomina di curatore, commissario o liquidatore per società agricole giudiziario	<p>1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4
c) calamità naturale	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ARPEA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

7.4 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
g) Cessione di azienda	<p>1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi Titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali. Tali documenti devono contenere il dettaglio delle particelle catastali oggetto di cessione: qualora l'atto o la scrittura privata registrata non contengano l'elenco delle particelle oggetto di cessione, è necessario che venga allegata copia della scheda di validazione dell'azienda cedente, corredata di autocertificazione sottoscritta dal cessionario nella quale viene specificato che le particelle oggetto della cessione sono quelle contenute nella scheda di validazione;</p> <p>2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:</p> <p>- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a documento di identità in corso di validità.</p> <p>In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento, e copia della comunicazione ai sensi dell'art. 4

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'art 7, comma 1, e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al 15 giugno 2015, ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/747 DELLA COMMISSIONE e del DECRETO prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP ARPEA previste per la campagna 2015 sono:

1. domande iniziali: **15 giugno 2015.**
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2015;**
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono

essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**

4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2016**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2016**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

8.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2015**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2015** sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che iano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda: si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e fino al 10 luglio 2015, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 luglio 2015** rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

8.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n.809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 15 giugno 2015, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2015**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

8.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n.809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

8.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016** sono irricevibili.

8.5 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016** sono irricevibili.

9. PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA

L'Organismo pagatore attua i controlli secondo le modalità previste dalla Circolare Agea ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 dove sono descritti i requisiti per la prima assegnazione dei titoli, e secondo le modalità previste dalla circolare Agea ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 e le precisazioni ed integrazioni della circolare Agea ACIU.2015.279 del 5 giugno 2015. I titoli possono essere attribuiti agli agricoltori per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti tre condizioni:

- siano agricoltori in attività ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dell'art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420;
- dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5000 metri quadrati ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513;





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513

e rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

A)

- 1) hanno avuto diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda unica presentata per l'anno 2013 (art. 7, lettera a), del DM 18 novembre 2014 n. 6513). Si precisa che rientra in tale casistica anche l'agricoltore che non ha percepito il pagamento a seguito dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del Reg. (CE) n. 73/2009;

B)

- 1) non hanno percepito pagamenti diretti per il 2013 e
- 2) alla data del 15 maggio 2013 producevano ortofruttili, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri o coltivavano vigneti (art. 7, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

C)

- 1) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 7, lettera c), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

D)

1. non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 73/2009 e
2. forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data del 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli (art. 7, lettera d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Inoltre, ferma la presenza di tutte e tre le condizioni prima indicate, possono essere attribuiti titoli, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. UE n. 1307/2013, agli agricoltori che ricevono il diritto all'attribuzione dei titoli dalle persone fisiche o giuridiche le quali soddisfano i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 del medesimo art. 24, a seguito di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda unica 2015.

Per le regole di dettaglio ai fini della prima assegnazione del diritto all'aiuto vale quanto indicato dai DM n. 6513 del 18/11/2014, DM n.1420 del 26/02/2015 e dal DM n. 1922 del 20/03/2015 e dalla circolare Agea ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 così come modificata ed integrata dalle circolari Agea ACIU.2015.236 del



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

14 maggio 2015 e ACIU.2015.236 del 5 giugno 2015 e s.m.i..

10. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2015 consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

➤ **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**

- Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Giovani agricoltori
- Piccoli agricoltori

➤ **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte

- 310- Bovini da latte (art. 20, comma 1)
- 311- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
- 312- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)

Settore zootecnia bovina da carne

- 313- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
- 314- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
- Bovini macellati
 - ◆ 315- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
 - ◆ 318- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - ◆ 317- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - ◆ 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);

- ◆ 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)

Settore zootecnia ovi-caprina:

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

Settore riso (art. 24):

Settore barbabietola da zucchero (art.25):

Settore pomodoro da industria (art.26):

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

- Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009:

AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10): SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio

10.1 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2 del Reg. UE 809/2014, il DM 18 novembre 2014 ha stabilito, all'articolo 7(1) che la domanda di prima assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che, a



norma dell'art. 24, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è presentata entro il 15 maggio 2015. Tale termine del 15 maggio 2015 è stato posticipato al 15 giugno 2015 in base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 e come precisato nel DM prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015.

Possono presentare domanda per la prima assegnazione dei titoli gli aventi diritto individuati a seguito della ricognizione preventiva, eseguita secondo le modalità previste dalla circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 e dalle Circolari integrative e modificative n. ACIU.2015.236 del 14/05/2015 e n. ACIU.2015.279 del 05/06/2015.

10.2 PAGAMENTO DI BASE (REG. (UE) 1307/2013): ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 21 DEL REG. UE 639/2014 E DELL'ART. 24.8 DEL REG. UE 1307/2013

L'articolo 20 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.


L'articolo 21 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, il decreto del 20 marzo 2015 n. 1922 dispone che In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.

In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso deve essere accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti:

- 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso;
- 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;



3) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento.

La circolare AGEA ACIU.2015.236 stabilisce che in nessun caso il trasferimento eseguito a norma dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013 trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014 come definito all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420. Infatti, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il diritto a ricevere titoli.

Tuttavia, il diritto a ricevere titoli in questione, unitamente al valore individuale del pagato 2014 del cedente, si intende ricompreso in caso di trasferimento a norma degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014

Ai fini della verifica del requisito di "agricoltore in attività" sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, si precisa che:

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto alla data dell'atto;
- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto in una data ricompresa tra il 1° gennaio 2015 e la presentazione della domanda
- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015 e l'atto è privo della clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il contratto deve essere integrato con la clausola in questione ed il requisito deve essere posseduto alla data di stipula della clausola integrativa. In ogni caso, gli effetti relativi alla clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 non si producono con riferimento ai contratti conclusi antecedentemente alla maturazione, in capo al cedente, del diritto a ricevere titoli, e cioè per i trasferimenti che hanno avuto luogo prima della presentazione della domanda unica 2013.

10.2.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

10.2.2 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM del 18 novembre 2014, n. 6513, contenente Disposizioni riguardanti l'aiuto di base.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2014, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
- oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
- b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella Matrice prodotto/intervento - Catalogo riclassificato;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse ad ARPEA entro il 30 giugno 2015.**

10.2.3 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;

3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

Ammissibilità dei prati permanenti

Prati permanenti con tare (cespugli, alberi, roccia affiorante): ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 7 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, si considera ammissibile all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
- b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- d) il cinquanta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto; e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.

Il DM 1566 del 12/05/2015 una volta pubblicato apporterà la seguente modifica:

"La lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituita come segue:

"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;"

Per le superfici a **prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali**, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento. Il produttore, in alternativa, può dichiarare lo sfalcio.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni. In ogni caso il

pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

Per le **superfici a pascolo magro** con tare, di cui all'art. 7, comma 9, punti b) e c) del DM 18 novembre 2014 n. 6513, le attività di mantenimento delle superfici sono soddisfatte quando il pascolo viene comunemente applicato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Su tali superfici non è praticabile lo sfalcio. Il pascolamento deve essere esercitato con i capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento intestati esclusivamente al richiedente.

Le **superfici a pascolo con pratiche tradizionali** vengono definite dalla Regione nell'ambito di misure di conservazione o di piani di gestione ove presenti. I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, sia ai fini dei pagamenti diretti che dello Sviluppo Rurale. L'art. 32, lett. a) del reg. UE 1307/2013 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che "qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole" essa sia "utilizzata prevalentemente per attività agricole". Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano incluse nelle superfici a pascolo sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014. La Regione Piemonte non ha previsto il riconoscimento di superfici con queste caratteristiche.

Le **superfici con usi/consuetudini locali**, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 sono state riconosciute con DGR n. 23-1189 del 16/03/2015: in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania; nel caso in cui le aziende praticino la guardiania è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo; la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiania" è applicabile solo alle particelle classificate a pascolo e poste al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m; per la determinazione dell'altitudine occorre fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo. Il detentore in Alpeggio dovrà essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN dovrà essere necessariamente segnalato in un apposito quadro se previsto dal quadro della movimentazione al pascolo di BDN.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

10.2.4 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

Imboschita a norma:

- dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:

- degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

10.3 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nell'apposito quadro delle dichiarazioni riportato in domanda unica, denominato "Richiesta di accesso alla Riserva nazionale (art. 30 del Reg. UE 1307/2013)" di cui al Quadro B- Sez. 1/a.

L'agricoltore che presenta la richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013.

L'apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Con successive disposizioni il MiPAAF, l'Agea e l'Organismo pagatore provvedono a disciplinare le modalità tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie che sono contenute nel decreto MiPAAF del 18/11/2014 n. 6513, del 26 febbraio 2015 n. 1420 e del 20 marzo 2015, n. 1922.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 3(5) del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (Fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (Fattispecie B).

In generale possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda unica di pagamento e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente anche successivamente alla data di presentazione della domanda unica di pagamento.

Ai sensi dell'art. 50 par. 2 del Reg. UE 1307/2013 per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 12 della Circola AGEA ACIU.2015.142 del 20/03/2015.

L'art. 28 par. 4 del Reg. UE 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola (apertura p.iva agricola o sua estensione all'attività agricola per le ditte individuali e iscrizione all'INPS come coltivatori diretti e data





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

dell'atto pubblico di costituzione nel caso delle società) nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentino domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato ad esercitare l'attività agricola. L'art. 30 del Reg. UE 1307/2013 definisce il nuovo agricoltore come la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei 5 anni precedenti il suo inizio, l'Organismo pagatore verifica altresì che il soggetto non abbia aperto partita iva agricola (codice Ateco 01) o non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura.

La richiesta di accesso è eseguita in domanda unica e l'agricoltore, per completare la richiesta di accesso alla riserva nazionale, deve indicare ulteriori informazioni di dettaglio per ciascuna fattispecie con una dichiarazione integrativa secondo le modalità che saranno definite dall'Organismo Pagatore.

Le informazioni minime di dettaglio indispensabili per l'accesso alla riserva nazionale sono riportate nella Circolare Agea ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 e s.m.i..

10.4 Greening

Il Capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, articoli 43 e seguenti, definisce le condizioni per il "*Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente*" ed introduce, per le aziende destinatarie del pagamento di base, l'obbligo di applicare sui propri terreni le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente – *inverdimento (Greening)*.

Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013

Attribuzione del vincolo alle aziende

Il vincolo della diversificazione si applica alle aziende che hanno seminativi per più di 10 ha ma meno di 30 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse: su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, la coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Attribuzione delle condizioni di deroga

Il vincolo della diversificazione non si applica alle aziende:

- i cui *seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi*, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- la cui *superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi*, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- i cui *seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente*;

Definizione delle condizioni di conformità all'impegno

Ai fini del calcolo della ripartizione percentuale tra le diverse colture, il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda. Esso è stato fissato da AGEA nella circolare dell'Area Coordinamento n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014, tenendo in debito conto le pratiche agricole tradizionali e le necessità informative degli agricoltori.

Per "colture diverse" si intende:

- colture appartenenti a generi botanici differenti;
- colture appartenenti a una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- terreni lasciati a riposo;
- erba o altre foraggere;
- coltura invernale e coltura primaverile sono considerate diverse anche se appartenenti allo stesso genere.

Ogni ettaro può essere preso in considerazione soltanto una volta per anno di domanda ai fini della determinazione della ripartizione percentuale.

Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013

Vincoli specifici - prati permanenti di alto valore ambientale.

Sui prati sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi; la delimitazione minima delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se un agricoltore converte o ara un prato permanente sito in zone sensibili, lo Stato membro interessato impone l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente e può, secondi i casi, emanare istruzioni precise, che l'agricoltore è tenuto a rispettare, su come riparare il danno ambientale causato al fine di ripristinare lo status di zona sensibile sotto il profilo ambientale.

Il terreno riconvertito è considerato prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione ed è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma dello regolamento (UE) n. 1307/2013.

Registro nazionale dei prati permanenti e sistema di monitoraggio e autorizzazione

L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 tutela la superficie a prato permanente posta anche al di fuori delle aree sensibili prevedendo il mantenimento della proporzione di prato permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale rapporto non dovrà diminuire di più del 5% rispetto ad una **proporzione di riferimento** calcolata nel 2015.

La proporzione di riferimento va ricalcolata ogni anno, monitorata per controllare che non diminuisca di più del 5% e comunicata alla Commissione.

Tale obbligo, in Italia si applica a livello nazionale. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati.

Se si accerta che la proporzione di riferimento è diminuita in misura superiore al 3,5% l'autorizzazione è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni (art.15 del D.M. n.6513 del 18 novembre 2014).

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale.

Il registro viene implementato a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, "Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico".

Il vincolo ha inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all'art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, tranne le colture intercalari e la copertura vegetale di cui alla lettera i):

Si riporta di seguito un riepilogo della classificazione delle EFA in termini di eleggibilità:

A. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO E ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (EFA/EP):

superfici che, per scelta nazionale, sono considerate Elementi del Paesaggio protetti dalla condizionalità, con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 7, ex BCAA 4.4):

1. Terrazzamenti
2. Siepi
3. Alberi in filare.
4. Alberi isolati.
5. Muretti a secco tradizionali
6. Stagni e laghetti
7. Fossi di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali della larghezza massima di 10 metri comprese le sponde interne.

Ai fini del regime di pagamento di base e del greening tali superfici sono considerate come facenti parte della superficie totale di una parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione (art. 9, par. 2, del Reg. (UE) n. 640/2014); in particolare:

- ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli dovranno essere considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea);
- possono essere utilizzate come EFA solo qualora ricadano su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

B. ALTRE EFA STABILI:

superfici utilizzabili esclusivamente per il calcolo della superficie EFA e non della superficie ammissibile:



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

1. Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 m² di superficie massima, che ricadano su un seminativo;
2. Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
3. Fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCAA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
4. Altre fasce tampone previste all'art. 11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420. Ai sensi dell'art. 45, par. 5, del Reg. (UE) n. 639/2014, le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

Ulteriori requisiti per la valutazione come EFA:

- solo se adiacenti o ricadenti su seminativi o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definite EFA/EP nel precedente punto A.
- sono considerati come superficie ammissibile al pagamento solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

C. ALTRE SUPERFICI

ammissibili a contributo con valore di EFA:

1. Ettari Agroforestali;
2. Cedui a rotazione rapida delle specie indicate nel comma 3 dell'articolo 16 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, così come modificato dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015;
3. Superfici rimboschite grazie a finanziamenti PSR, anche se non adiacenti o ricadenti su seminativi.

D. ALTRE EFA TEMPORANEE

seminativi o altri terreni ammissibili che l'agricoltore può destinare a usi specifici ai quali la normativa in vigore attribuisce un valore agroambientale:

1. Terreni lasciati a riposo;

L'articolo 10, comma 1, del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, sono previste attività di gestione di tali superfici quali:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno (a meno di disposizioni diverse da parte delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale). Se non ricorrono tali fattispecie sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
 - lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
 - lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.
2. Colture azotofissatrici ricomprese tra quelle elencate nell'allegato III del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
 3. Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali senza produzione;
 4. Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali con produzione.

Le modalità attuative per la misurazione delle aree di interesse ecologico (EFA) sono stabilite da AGEA coordinamento: l'Italia ha scelto di adottare sia i fattori di conversione che quelli di ponderazione previsti dall'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fissati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 639/2014;

Ad ogni tipologia di EFA si applicano quindi i fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM del 20 marzo 2014 n. 1922

10.5 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo iii, capo v del Reg. (UE) n. 1307/2013

E' concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base "Pagamento giovani agricoltori".

Per "giovane agricoltore" si intende

A) una persona fisica:



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica

oppure

B) Una persona giuridica:

a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al punto A)

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Ditta individuali:

a. la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.

2. Persone giuridiche:

a. la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Di seguito si riportano i requisiti per tipologia societaria.

1. SOCIETA' DI CAPITALI A SRL, SPA ecc.

a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;

b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:

- i. Presidente del CdA;
- ii. Rappresentante legale;
- iii. Amministratore Unico.

2. SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)

a. è necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di "giovane agricoltore" sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.

3. SOCIETA' DI PERSONE

A Società semplice (S.S.)

a. Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;

B (S.A.S.)

a. Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
- ii. il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

L'articolo 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di “giovane agricoltore” ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.

10.6 Il regime per i piccoli agricoltori: normativa di riferimento

- Reg. UE 1307/2013 (artt. 61-65) TITOLO V.
- Reg. UE 1305/2013 articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
- DM 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali in applicazione del Reg. UE 1307/2013
- Reg. UE 809 del 17/7/2014 art 19 domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stessa
- Decreto 1420 del 26 febbraio 2015 art. 18
- Decreto 1922 del 20 marzo 2015 art.8
- Decreto 1566 del 12 maggio 2015 art.2

Si tratta di un pagamento, facoltativo per gli Stati membri, che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti. Tale pagamento ha come obiettivo quello della semplificazione amministrativa. (Art. 28, DM 6513 del 18 novembre 2014, Reg Ue 1307/2013 art 61). Gli agricoltori in possesso dei requisiti necessari, alla domanda di assegnazione nuovi titoli all'aiuto (vedi relativo documento Aventi diritto), potranno chiedere, entro il **15 settembre 2015**, di partecipare al regime semplificato riservato ai piccoli agricoltori (termine posticipato al **15 ottobre 2015** dal DM 1566 del 12/05/2015, in attesa di registrazione).



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Va precisato che quello dei piccoli agricoltori è un regime che dà diritto ad un pagamento annuale forfettario, al quale sarà possibile aderire solo entro la data sopra indicata e che gli agricoltori che decideranno di ritirarsi da tale regime non avranno più diritto a parteciparvi nuovamente.

Le modalità di ritiro dal regime sono previste dalla art. 28 comma 4 DM 6513 del 18 novembre 2014.

Gli Stati membri finanziano il pagamento per i piccoli agricoltori utilizzando fino al 10% del massimale secondo quanto indicato dall'art. 30 del DM 6513 del 18 novembre 2014. Se l'importo totale dei pagamenti è superiore a tale soglia percentuale lo stato membro pratica una riduzione lineare degli importi utile a garantirne il rispetto (art. 64, paragrafo 4 del Reg Ue 1307/2013) .

L'introduzione di questo regime di pagamento riduce alcuni obblighi a carico dei piccoli agricoltori quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Calcolo dell'importo di pagamento: L'art. 29 del DM 6513 del 18 novembre 2014, in riferimento all'art. 63, paragrafo 2, lettera b del Reg Ue 1307/2013, dispone che l'importo del pagamento da corrispondere ad ognuno dei piccoli agricoltori sia pari al totale dei pagamenti da assegnare al produttore nel 2015 relativamente ai pagamenti diretti (Pagamento base ed accoppiato), tenuto conto, negli anni successivi, della variazioni del massimale nazionale.

Tale importo dovrà essere al massimo di 1250 €.

Il medesimo art. 29 del DM 6513 del 18 novembre 2014, attribuisce all'organismo di coordinamento la fissazione del pagamento annuo ai sensi del Reg. 1307/2013 art.63 paragrafo 2 lettera b).

Condizioni particolari: durante tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori occorrerà che il produttore, in riferimento all' art. 64 del Reg Ue 1307/2013, mantenga alcune condizioni particolari:

- mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;
- soddisfino il requisito minimo di cui all'articolo 10 lettera b del Reg Ue 1307/2013: la superficie ammissibile per la quale sono richiesti o debbono essere concessi pagamenti, prima dell'applicazione delle sanzioni è almeno uguale ad un ettaro.
- I diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.
- I diritti all'aiuto, di proprietà od in affitto, detenuti dall'agricoltore per tutta la durata della partecipazione a tale regime, non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale.
- I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.
- Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, sono ammessi a partecipare a tale regime se

soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto;

- Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 70 del Reg Ue 1307/2013, per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

11. Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

L'art. 53 dello stesso regolamento stabilisce che per finanziare il sostegno accoppiato gli stati membri possono utilizzare fino all'8% del massimale nazionale; in talune condizioni, valutate dalla Commissione, possono arrivare anche al 13%.

Il Decreto Ministeriale n. 6513 il 18/11/2014 reca le Disposizioni nazionali di applicazione del Reg (UE) 1307/2013.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titola IV ha stabilito quanto segue:

- Il sostegno è concesso ai seguenti settori:
 - a) latte;
 - b) carne bovina;
 - c) ovi-caprino;
 - d) frumento duro;
 - e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
 - f) riso;
 - g) barbabietola da zucchero;
 - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
 - i) olio d'oliva.
- La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, **all'11%**.
- Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato l'articolo 19 del DM 6513 stabilisce che è necessario presentare la domanda "UNICA".



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- Inoltre la domanda deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto per i settori latte, carne bovina e ovi-caprino, e ad almeno cinquemila metri quadrati (0,5 ha) per il sostegno accoppiato previsto per i settori Frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e olio d'oliva.
- Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato per il latte, la carne bovina e gli ovi-caprini è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

11.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I al DM 1922 del 20 marzo 2015.

Il sostegno è articolato in 3 tipologie (quadro D1 sezI, Quadro D3 sez.I):

- Vacche da latte (art. 20, comma 1): il premio è assegnato ai produttori di latte (richiedente detentore della vacca al momento del parto), per i capi:
 - a) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

E

- b) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300000;
 - tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 40000
 - contenuto di proteina superiore a 3.35%

nel caso siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 100000
- contenuto di proteina superiore a 3.20%

- Vacche da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4): sono assegnati premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il premio è assegnato al produttore (richiedente detentore della vacca al momento del parto) per i capi:

- c) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

E

- d) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300000;
- tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 40000
- contenuto di proteina superiore a 3.35%

nel caso siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30 ° (per ml) inferiore a 100000
- contenuto di proteina superiore a 3.20%

- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7) al momento del parto il premio è assegnata alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca/bufala al momento del parto.

Le vacche che hanno beneficiato dei premi per il sostegno accoppiato per il settore latte (art. 20 comma 1 e 4) di cui al presente paragrafo sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'articolo 21 del DM 6513 del 18/11/2014.

11.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dall'articolo 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I al DM 1922 del 20 marzo 2015.

Il sostegno è articolato in 3 tipologie (quadro D1 sez II quadro D3 sez.I):

- Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1): i premi sono destinati ai detentori al momento del parto di vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3): per il biennio 2015-2016, la maggiorazione del 20% del premio base di cui al comma 2 dell'art. 21 del DM 6513 del 18/11/14 è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che

aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR. Per il primo anno l'adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito della BDN:

- **Bovini macellati**
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4); la quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento per il settore carne bovina, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5): qualora l'intestatario della domanda coincida con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5): è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5): considerando i maggiori costi variabili derivati da ulteriori 6 mesi di allevamento, è prevista una maggiorazione del 30% del premio base;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5): è prevista una maggiorazione del 50% del premio base.

Le maggiorazioni previste non sono cumulabili tra loro.


I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 art. 21 del DM 6513 del 18/11/14 (Vacche nutrici) sono esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo 21 (bovini macellati) e dai premi per il settore latte di cui all'articolo 20 del DM 6513 del 18/11/14.

11.3. Settore ovi-caprino (art. 22)

Il sostegno è articolato in 2 tipologie (quadro D1 sez.II, quadro D3 sez.II):

1. Oggetto del sostegno sono le agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovis, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:



- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR

2. Oggetto del sostegno sono i capi ovicaprini macellati.

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al presente paragrafo, i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

11.4 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)

➤ **Sostegno accoppiato per la soia.** L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per la soia nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez.I).

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento- Catalogo riclassificato.

Il premio per la coltivazione della soia è ammesso nelle seguenti Regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G. ed Emilia Romagna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, entro i seguenti limiti di superficie dei seminativi aziendali:

- a) L'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie.

Le superfici coltivate a soia che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

➤ **Sostegno accoppiato per il frumento duro.** L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per il frumento duro nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez. I).





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Nello specifico il premio alla coltivazione di frumento duro è ammesso nelle seguenti Regioni:
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le superfici coltivate a frumento duro che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

- **Sostegno alla coltivazione di girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose:** è ammesso nelle seguenti Regioni: *Toscana, Umbria, Marche e Lazio.* L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato coltivazione di girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (nel Quadro D, sez. I).

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di girasole, colza e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture di cui si tratta, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

- **Sostegno alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose:** è ammesso nelle seguenti Regioni: *Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.*

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno accoppiato per la coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez.I).

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture di cui si tratta, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez. I).

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture di cui sopra che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez. I).

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria saccarifera che dovranno essere allegati alla domanda unica.

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA I contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera (Quadro D2 Sez. I).

Le colture di cui sopra, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.7 Misura premi per il Settore Pomodoro da trasformazione (art 26)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (Quadro D, sez. I).





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura nel caso di produttori singoli (Quadro D2 Sez II), ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione.

Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'articolo 26, comma 4, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati alla data del 15 giugno 2015.

Le colture di cui sopra, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)

- L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (nel Quadro D, sez.III).

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato.

Il premio è assegnato alle superfici olivicole nelle seguenti Regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali.

E' previsto un premio aggiuntivo per le superfici olivicole con pendenza superiore al 7,5 per cento situate nelle Regioni Liguria, Puglia e la Calabria (nel Quadro D, sez. III)

- E' previsto un ulteriore premio, per le superfici olivicole oggetto di specifici sistemi di qualità. Tale premio si applica all'intero territorio nazionale.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata (nel Quadro D, sez. III) I requisiti indicati in precedenza, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

I richiedenti premio che aderiscono ai sistemi di qualità devono dichiarare di condurre una azienda nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 ed allegare documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo (Quadro D2 Sez. III).

12. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato Allegato 1 contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (artt.14 e 17 del reg (CE) 809/2014 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità)

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

Le destinazioni produttive-uso possono essere compatibili con più di un intervento, ognuno dei quali rientra in diverse classi di premio (es. 003 seminativi, 004 colture permanente, ect..). L'inserimento di una destinazione produttiva-uso in un generico intervento della stessa classe invece è obbligatoriamente alternativa ad eccezione per premio superfici olivicole 129 per il quale possono essere aggiunti i premi 131 e 132.

13. RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo:



026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIM E DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				004	COLTURA PERMANENTE	103	coltura permanente tranne cedui	tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui
						130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo
						120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
						121	cedui - di cui non EFA	cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
						104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				005	PRATO PERMANENTE	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
						106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
						146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

						150	Pascoli magri di cui all'art.2, comma1, lettera f) del DM18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2 comma 3 del DM 26/02/2015 n.1420 (con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108	psr attivi, tranne rimboschimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109	psr attivi: rimboschimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
						110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo
	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE			007		147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 107]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)[complementare al 149]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi

Handwritten signature or initials.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice		Descrizione		Condizioni di esenzione		Superficie a CANAPA	
				152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 150]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	
				111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5%	
				112	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale	
				37	SUPERFICIE A CANAPA		
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria		115	coltivazioni biologiche	tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche
		202	Aree di interesse ecologico – EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114
					118	colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non)
					119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo

				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			Applicazione	102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				120	cedui - EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo
				111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				113	Altre superfici EFA: Rimboscimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	superfici di cui ai codici intervento 111 e 112
				114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
				109	Rimboscimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	Superfici rimboschite con PSR attivo
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali
203	PRATI PERMANENTI	153- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000:		106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)



			ZPS, SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI; 134-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				119	colture sommerse	riso
				105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
				106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
204	DIVERSIFICAZIONE	Condizioni di esenzione		146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146] comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore

Spese



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

					2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			Condizioni di esenzione applicazione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
				117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014		art. 23(1) DM 18/11/2014, n.6513	122	SOIA	
			art. 23(9) DM 18/11/2014, n.6513	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	
			art. 23(5) DM 18/11/2014, n.6513	124	FRUMENTO DURO	
			art. 23(13) DM 18/11/2014, n.6513	125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI	
			art. 24 DM 18/11/2014, n.6513	126	RISO	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CATEGORIA	SAB INDICATIVA	SPECIFICAZIONE DELL'ARTICOLO DI RIF.	SUDDIVISIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE
		art. 25 DM18/11/2014 , n.6513	127 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	
		art. 26 DM18/11/2014 , n.6513	128 POMODORO DA TRASFORMAZIONE	
		art. 27(1) DM18/11/2014 , n.6513	129 OLIVETI	

SP 4/10/18

14. Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni catastali di aggiornamento e provvede a pubblicizzare i relativi risultati, presso i Comuni interessati, tramite gli Uffici provinciali dell'Agenzia e sul proprio sito internet, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato di cui al presente comma.

Qualora lo ritenesse opportuno, il titolare di diritti reali sul terreno oggetto di aggiornamento dei redditi catastali, può presentare all'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate una segnalazione di incoerenze riscontrate nell'attribuzione della qualità di coltura di particelle di terreno iscritte negli atti del catasto e aggiornate ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sulla base della dichiarazione resa agli Organismi Pagatori ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

15 CONDIZIONALITÀ

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatorie e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applicano ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatorie e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIAP e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. UE 1306/2013 *"Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali"*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore ARPEA.

Le aziende ricadenti nel regime dei "piccoli produttori" restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

15.1 Scheda di Condizionalità

Il SIAP mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente sull'Anagrafe agricola piemontese, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAP per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;

I produttori che presentano direttamente la domanda possono stampare la scheda dal portale SIAP dopo aver presentato la domanda.

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAP.

La scheda di condizionalità presente sul SIAP sarà inviata da ARPEA all'indirizzo PEC o e-mail dell'agricoltore richiedente qualora resi disponibili nel Fascicolo aziendale.

16 Ulteriori requisiti per il pagamento

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

16.1 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011, e dal DPCM 193/2014 e s.m.i. qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

Il certificato antimafia, verrà rilasciato dalla Prefettura competente territorialmente nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni nel caso di Arpea per l'erogazione di contributi pubblici



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate con il Regolamento (D.P.C.M. 193/2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015.

Nelle more del funzionamento della Banca Dati Nazionale, ARPEA provvederà a richiedere all'interessato la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, che dovrà essere sottoscritto e consegnato all'Organismo Pagatore. Qualora l'agricoltore abbia conferito mandato ad un CAA, la predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere consegnata al CAA stesso e conservata nel fascicolo della domanda.

La dichiarazione sottoscritta, scansionata e accompagnata da documento di identità, deve essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@arpea.piemonte.it

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per ARPEA, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

17. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP (www.arpea.piemonte.it). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

19. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L’art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

20. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Al fine di dare attuazione al combinato disposto del DM 162-2015 e della Circolare AGEA n. ACIU.2015.285 del 09/06/2015, e permettere alle aziende agricole, che entro il 15 giugno 2015 hanno presentato domande di



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

pagamento, di integrare successivamente senza le penalità previste dagli art. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014, i dati di dettaglio e fornire le corrette informazioni necessarie ai fini del controllo, si prende atto di quanto disposto e dettagliato nelle direttive sopra citate, in particolare dove viene stabilita la possibilità di presentare istanza di integrazione, con termine ultimo del 10/07/2015, anche alla luce della non definitività del catalogo delle occupazioni del suolo e della matrice prodotti interventi per la DU 2015 di competenza AGEA Coordinamento.

L'istanza di integrazione, senza le penalità richiamate, sarà considerata valida e ammissibile solo nel caso in cui la stessa non comporti l'aumento del premio o dell'aiuto, corrispondentemente all'aumento della superficie richiesta. Le domande che non rispetteranno tale principio saranno considerate tardive e quindi passibili delle penalità previste dagli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) n. 604/2014.

Al fine di armonizzare la procedura dell'istanza di integrazione, sia alle domande di cui al Reg. 1307/2013 , sia alle domande di cui al Reg. 1305/2013, si demanda, in successivo atto la formalizzazione della procedura amministrativa e informatica da adottarsi.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

21. DEFINIZIONI

Il Reg. 1307/2013 fissa all'art. 4 le seguenti definizioni:

- **"agricoltore"**: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'*articolo 52* TUE in combinato disposto con gli *articoli 349 e 355* TFUE e che esercita un'attività agricola;
- **"azienda"**: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- **"attività agricola"**:
 - i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
 - iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- **"prodotti agricoli"**: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- **"superficie agricola"**: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- **"seminativo"**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli *articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999*, dell'*articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e dell'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **"colture permanenti"**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **"prato permanente e pascolo permanente"** (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- **"erba o altre piante erbacee da foraggio"**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- **"vivai"**: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- **"bosco ceduo a rotazione rapida"**: le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;

Il Reg. 640/2014 fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **«beneficiario»**: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

- **«inadempienza»:**

a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure

b) con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

- **«sistema di identificazione e di registrazione degli animali»:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5), rispettivamente;
- **«marchio auricolare»:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **«banca dati informatizzata»:** la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **«passaporto per gli animali»:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«registro»:** in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **«codice di identificazione»:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- **«regime di aiuto per animali»:** una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
- **«domanda di aiuto per animale»:** una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- **«animali dichiarati»:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- **«animale potenzialmente ammissibile»;** un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **«animale accertato»:**
 - a) nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
 - b) nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- **«detentore»:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **«regimi di aiuto per superficie»:** i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
- **«uso»:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- **«superficie determinata»:**
 - a) nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
 - b) nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
- **«sistema di informazione geografica»:** (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **«parcella di riferimento»:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **«materiale geografico»:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

22 RIFERIMENTI NORMATIVI

22.1 RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della

domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015

22.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000 "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini"

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)"

Decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Decreto legislativo n. 159 del 06 agosto 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Decreto legge n. 182 del 09 settembre 2005 "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 11 novembre 2005

Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni nella legge n. 286 del 24 novembre 2006;

Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"

Decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020"

Decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 24-3-2015

Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"

Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014-2020"

Decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020"

DGR n. 23-1189 del 16/03/2015 Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Riconoscimento della "guardiana" quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola"

Nota prot.2954 del 08/05/2015 "Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti"

22.3 CIRCOLARI AGEA



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”

Circolare ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC 2015-2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva”

Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività”

Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione”

Circolare ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 – livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015”

Circolare ACIU.2015.157 del 30 marzo 2015 “Applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e Reg. (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dai fondi FEAGA/FEASR (ex Reg. CE n. 259/2008)”

Circolare ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. Aciu.2015.139 del 20 marzo 2015”

Circolare ACIU.2015.255 del 21 maggio 2015 “Riforma PAC – integrazioni alla circolare Aciu.2015.142 del 20 marzo 2015 - Reg. UE n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014- livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015”

Circolare ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015 “Riforma PAC –integrazioni alla circolare Aciu.2015.142 - Reg. UE n. 1307/2013 e dm 18 novembre 2014- livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015”

Circolare ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale”

Circolare ACIU.2015.276 del 03 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”

Circolare ACIU.2015.278 del 05 giugno 2015 “Riforma PAC – Articolo 52 del Reg. UE n. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo”



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Circolare ACIU.2015.279 del 06 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva – precisazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. Aciu.2015.236 del 14 maggio 2015”

23. ALLEGATI

Allegato 1 – Matrice prodotti – interventi/Catalogo riclassificato

Allegato 2 – Modello di domanda unica